



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bologna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

*Al Sig. Giudice per le indagini
preliminari
presso il Tribunale di BOLOGNA*

Il Pubblico Ministero **Dott. Francesco CALECA**, Sost. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Bologna,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

persone da identificare, componenti " commissione consultiva casa" del Comune di
Bologna negli anni 2003 - 2006";

indagati

in ordine ai seguenti fatti reato:

- **artt. 81 c.p.v., 110, 323 c.p.**; reato continuato di abuso d'ufficio, con riferimento ai singoli provvedimenti di assegnazione di alloggi ERP in deroga alle graduatorie per ipotesi di "emergenza abitativa", adottati nel periodo 13 gennaio 2003 - 7 giugno 2004.

In Bologna.,

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalle iniziative amministrative intraprese dall'assessore Antonio Amorosi, componente la giunta amministrativa del Comune di Bologna con delega alle politiche abitative e della casa. Con interventi in seno alla Giunta e al consiglio comunale di Bologna, l'Amorosi aveva infatti reiteratamente evidenziato la necessità di una verifica sull'operato della "commissione consultiva casa" del Comune di Bologna che - istituita nell'anno 1986 e rimasta da allora immutata quanto alle qualifiche soggettive dei componenti - aveva provveduto in materia di assegnazione di alloggi di edilizia pubblica per emergenze abitative, con assegnazione di alloggi in deroga alla graduatorie ERP periodicamente predisposte dall'amministrazione. Con esposto qui depositato il 21 febbraio 2005, Niccolò Rocco di Torrepadula, già consigliere comunale che dal settembre 1996 al giugno 2004 aveva fatto parte di detto organo collegiale, sollecitava l'intervento di questo Ufficio Inquirente per la verifica della attendibilità delle denunce dell'Amorosi. A seguito di



tale esposto veniva istituito il procedimento N. 559/05 Mod. 45. Analoga iniziativa veniva assunta da Albero Zanni, presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Bologna, che sugli stessi temi chiedeva l'intervento di questa Procura della Repubblica con esposto del 22 febbraio 2005, che dava a sua volta origine al proc. 561/05 Mod. 45 poi riunito.

Con delibera 24 gennaio 2005 il Consiglio comunale di Bologna aveva intanto deciso l'istituzione di una commissione di inchiesta amministrativa sull'operato della "commissione consultiva casa" per la verifica dei fatti denunciati dall'Amorosi.

Il 22 febbraio 2005 Alberto Vannini, consigliere comunale nonché presidente della commissione d'inchiesta, presentatosi spontaneamente, forniva parte della documentazione nelle more acquista dall'organo amministrativo di inchiesta cui, è bene sottolinearlo, era stato tuttavia demandato di verificare esclusivamente : *a)* la legittimità dell'istituzione della commissione consultiva casa; *b)* la nullità degli atti delle assegnazioni firmate dagli assessori dei mandati precedenti. Per la evidente necessità istruttoria, con nota del 18 maggio 2006, veniva richiesta all'Amministrazione comunale di Bologna la trasmissione della relazione conclusiva della commissione d'inchiesta, che perveniva con nota a firma del presidente Vannini del 27 gennaio 2006.

Esaminato da questo P.M. il 4 febbraio 2006, l'Amorosi forniva ampia documentazione frutto di una serie di verifiche da lui avviate sull'operato, in epoca precedente l'attuale legislatura, della "commissione consultiva casa". Chiariva, in particolare, che le ragioni di questa complessa attività erano ampiamente riportate in un suo intervento nella seduta del consiglio comunale del 6 febbraio 2006 dedicata alla discussione della relazione conclusiva della commissione di inchiesta. In buona sostanza - e qui necessariamente in termini sintetici - va detto che i punti salienti portati dall'Amorosi all'attenzione degli organi amministrativi di controllo riguardavano : *1)* i dubbi sulla legittimità della partecipazione di esponenti politici alla commissione consultiva casa, avuto riguardo all'attuale sistema normativo di disciplina dell'attività degli enti territoriali, come è noto ispirato al principio di separazione tra attività politica e attività di gestione; demandata quest'ultima in via esclusiva ai dirigenti competenti alla adozione di ogni provvedimento amministrativo che non sia espressione di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'ente; *2)* la necessità di verificare se l'incremento statistico - registrato negli anni più recenti - dei provvedimenti di assegnazione in via d'urgenza provenienti dalla commissione consultiva casa, non avesse finito per determinare un canale preferenziale per l'assegnazione di alloggi a soggetti privi dei requisiti soggettivi necessari all'utile collocazione nelle graduatorie ERP. Al riguardo, veniva evidenziata la drammaticità di casi di soggetti che, benché inseriti in graduatorie ERP con un punteggio certamente espressivo di gravi condizioni economiche e abitative, erano deceduti senza ottenere la valutazione positiva delle loro richieste di alloggio; *3)* l'esigenza di verificare secondo quali criteri venissero individuati i soggetti meritevoli di alloggi assegnati in deroga alle ordinarie procedure; e segnatamente se non vi fosse stata una strumentalizzazione a fini clientelari dei poteri della commissione; *4)* la reale conoscibilità delle motivazioni adottate dalla commissione a sostegno dei provvedimenti sia di assegnazione di alloggi, in deroga alle graduatorie ERP, che negativi.





Per raggiungere una compiuta conoscenza dei fatti di causa, veniva quindi conferita al Nucleo Regionale della Guardia di Finanza una ampia delega di indagine, facendo pervenire a quell'ufficio investigativo tutta la documentazione fino ad allora acquisita al fascicolo, onde consentire l'approfondimento di ogni aspetto della vicenda. Con facoltà anche di esaminare persone informate dei fatti, e di richiedere agli enti interessati ogni tipo di documentazione necessaria.

In senso più mirato, ma con limitazione cronologica al periodo dal 2003 fino alla data di effettiva operatività della commissione consultiva casa (imposta dalla necessità di evitare attività in ordine a eventuali reati già comunque estinti per prescrizione), veniva delegato alla polizia giudiziaria di : *a)* esaminare le pratiche relative alle assegnazioni di alloggi popolari da parte della "commissione Consultiva Casa" per fattispecie valutate dallo stesso organo collegiale come "situazioni di emergenza abitativa" *b)* in ordine a tale specifico tema di indagine, veniva espressamente specificata nella delega la necessità di accertate le condizioni soggettive legittimanti i relativi provvedimenti e se sia stato successivamente verificato, dall'amministrazione, il mantenimento dei requisiti necessari ad ottenere l'assegnazione definitiva degli alloggi.

L'esito di tale complessa attività di indagine - riassunto nella informativa 12 dicembre 2006 - giustifica la presente richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Da una parte, sono infatti certamente fondati i rilevi di illegittimità amministrativa dei provvedimenti adottati dalla commissione casa nel periodo storico considerato, così come del resto ampiamente documentato dall'Amorosi nei suoi numerosi interventi pubblici.

Sotto il profilo dell'accertamento di fatti di reato, tuttavia, la verifica delle condizioni soggettive dei beneficiari di quei provvedimenti, da la certezza della insussistenza di ipotesi di delitto ex art. 323 c.p. .

La disamina di tale duplice aspetto della vicenda, impone tuttavia di preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento. Successivamente, verranno illustrate le concrete modalità operative della "commissione casa", e quindi valutata l'effettiva sussistenza degli elementi oggetti del reato ex art. 323 c.p.

Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 18 della L. R. 12/1984 attribuiva ai Comuni il potere di concedere alloggi di edilizia residenziale pubblica per "particolari situazioni di emergenza abitativa". A differenza tuttavia di quanto previsto all'art. 9 per l'assegnazione ordinaria degli alloggi E.R.P. (devoluta da tale ultimo articolo ad una commissione per la formazione della graduatoria definitiva nominata dal Presidente della Giunta Regionale), il citato articolo non individuava alcun organo amministrativo di supporto nella assunzione delle delibere di assegnazione in via d'urgenza. Evidenziata tale lacuna normativa - e la grave necessità di porre limiti al potere discrezionale che evidentemente caratterizza tali



decisioni - il Consiglio comunale di Bologna, con la delibera del 1986 prima citata, avvertiva l'esigenza della istituzione di un organismo che desse "supporto al Sindaco, all'assessore delegato o al consiglio nell'adozione dei provvedimenti conseguenti". Alla commissione casa che veniva così istituita, veniva quindi assegnato - far gli altri - il compito di esprimere pareri sulla "approvazione delle richieste di riserva degli alloggi di E.R.P. (art. 18 L.R. 12/84) per quanto concerne programmi di mobilità, casi particolari etc.". In forza della stessa delibera, a comporre la commissione venivano designati consiglieri comunali espressi sia dalla maggioranza che dalla opposizione e l'assessore delegato ai problemi del settore in questione.

La stessa L. R. 12/1984 prevedeva all'art. 17 la competenza del Sindaco ad emanare i provvedimenti di assegnazione definitiva di alloggio ERP : potere che - si deva ritenere - legittimamente poteva essere delegato all'assessore competente. In questo senso (come illustrato nel parere 17 dicembre 2004 fornito all'assessore Amorosi dalla Unità Consulenza Giuridica e Contenzioso del Comune di Bologna) si era infatti espressa la giurisprudenza amministrativa in materia analoga, riconoscendo la legittimità della delega all'assessore del potere conferito al Sindaco dall'art. 24 della stessa legge regionale per i provvedimenti dichiarativi della decadenza dalla permanenza negli alloggi ERP (Tar Bologna n. 97/98).

Il quadro normativo che si è fin qui delineato, mutava radicalmente, per quanto riguarda la competenza ad emanare i provvedimenti di assegnazione di alloggi ERP, con l'entrata in vigore del D. Lgs 267/2000 che, agli artt. 48 e 107, attribuisce ai dirigenti degli enti territoriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo degli organi di governo dell'ente stesso.

Una nuova disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo veniva quindi dettata dalla L. R. 24/2001 che all'art. 25 stabilisce, per quanto qui di interesse, che il Comune assegna gli alloggi ERP, e che a tale scopo provvede, con apposito regolamento, alla individuazione delle modalità da seguire.

A tale incumbente il Comune di Bologna provvedeva con delibera O.d.G. n. 81 dell'8 aprile 2002, di approvazione del regolamento per la disciplina degli interventi dell'ente nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica. L'art. 12 di detta fonte normativa secondaria, espressamente attribuisce la competenza a provvedere alla formazione delle graduatorie definitive ad un organismo tecnico i cui componenti - nominati dal direttore del settore di riferimento - sono scelti tra persone facenti parte dell'organico del comune.

Va condiviso l'assunto contenuto nello citato parere legale 17 dicembre 2004, secondo il quale anche la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa, postula, secondo la previsione dell'art. 18 dello stesso regolamento, una assegnazione, sia pure in deroga alle graduatorie.



Il mutamento del quadro normativo non veniva tuttavia recepito dal Comune di Bologna nella adozione delle delibere di rinnovo della commissione consultiva casa.

Dopo la delibera istitutiva, ad ogni inizio di legislatura, la commissione consultiva casa veniva infatti rinnovata prima con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 27 febbraio 1991, e quindi con delibere della Giunta comunale n. 436 del 21 febbraio 1996 e n. 1542 del 19 ottobre 1999, senza che venisse mai mutata la sua composizione soggettiva. La commissione consultiva casa cessava la sua attività nel giugno 2004, non venendo più rinnovata a seguito delle iniziative dell'assessore Amorosi, di cui si è detto in precedenza.

Solo con delibera 283 del 28 settembre 2004 della Giunta Comunale veniva istituita la "commissione tecnica casa", i cui componenti venivano, questa volta, selezionati tra i funzionari dell'ente. Con il provvedimento - richiamato il regolamento comunale contenente la disciplina degli interventi nel settore abitativo e nella gestione degli alloggi ERP - viene finalmente affermata l'esigenza che anche le assegnazioni di alloggi per le situazioni di emergenza abitativa, fossero decise dal Dirigente competente con il supporto di un organismo consultivo avente natura esclusivamente tecnica.

Il concreto funzionamento della commissione consultiva casa .

In ordine a tale aspetto, sono certamente fondati i rilievi dell'Amorosi, il quale ha fra l'altro denunciato la difficoltà di verifica dei criteri adottati dalla commissione casa per l'assegnazione di alloggi ERP in deroga alle graduatorie. Va infatti rilevato che la commissione casa, in questa materia, non operava certo come organo consultivo. Le decisioni dell'organo collegiale, sia nel riconoscere in capo a un soggetto la condizione di "emergenza abitativa", che nel negarla, erano infatti sostanzialmente "costitutive" del diritto a conseguire un alloggio; atteggiandosi il provvedimento di assegnazione - che, va detto, aveva comunque una durata temporanea di due anni- solo come attuativo del deliberato della commissione. Come agevolmente si ricava dalla lettura dei verbali della commissione nel periodo 13 gennaio 2003 - 7 giugno 2004, inoltre, le decisioni (sia positive che negative), venivano solo succintamente motivate. Sovente anche con una sorta di rinvio recettizio ad istruttorie già svolte in merito a istanze per l'ammissione alla graduatorie ERP che gli stessi soggetti, valutati quali portatori altresì di condizioni di emergenza abitativa, avevano in precedenza prodotto. Per completezza, va inoltre soggiunto che effettivamente talune pratiche venivano portate all'esame della commissione da consiglieri comunali, che ne avevano evidentemente ricevuto dirette segnalazioni in precedenza. In questo senso, si era anzi consolidata una prassi, come riferito dall'Amorosi nel verbale 4 febbraio 2006, il quale ha ricordato che lui stesso, non appena nominato assessore alle politiche abitative e della casa, aveva in tale veste ricevuto varie segnalazioni da parte di consiglieri comunali in vista della sua futura scontata designazione a presidente della commissione casa : segnalazioni riamaste ovviamente senza esito, a seguito della decisione dell'Amorosi (condivisa dalla nuova amministrazione) di non rinnovare la commissione. Sempre dalla disamina dei verbali emerge, inoltre, un altro peculiare aspetto della vicenda meritevole di particolare approfondimento, e cioè l'ulteriore prassi seguita dalla commissione di provvedere autonomamente alla istruttoria di pratiche finalizzate alla assegnazione di un certo



numero di alloggi (nei verbali sinteticamente indicati come "riserva"), prescindendo da preventive segnalazioni provenienti dai competenti servizi comunali. Va comunque detto che la commissione si è comunque sempre avvalsa dell'ausilio di funzionari dell'ufficio casa del comune di Bologna che partecipavano alle varie sedute. E' stato inoltre positivamente accertato, nel corso delle indagini, il dato statistico del progressivo incremento numerico degli alloggi ERP che dalla commissione venivano assegnati sulla scorta del positivo riconoscimento della condizione di "grave disagio abitativo", quindi in deroga alle graduatorie definitive. E ciò anche in base alla normativa introdotta dalla L. R. n. 8 del 25 febbraio 2000 che, a differenza della precedente L. R. 13 del 1995, non prevedeva più il limite del 15 % degli alloggi disponibili, quale limite insuperabile per le assegnazioni al di fuori delle graduatorie ERP.

Quanto ai provvedimenti di assegnazione, nella informativa della Guardia di finanza 12 dicembre 2006 più volte citata, viene evidenziato come mentre fino al 14 aprile 2004 questi fossero a firma dell'assessore alla casa, per il successivo periodo in cui ha operato la commissione, gli stessi risultino sottoscritti dal responsabile del settore casa.

Nella stessa informativa si sottolinea peraltro come non risultino a tale riguardo mai sollevati rilevi da parte del segretario comunale del Comune di Bologna (Dott. Marcello Napoli, per l'intero periodo), cui pure è demandato dall'art. 97 del Testo Unico dell'ordinamento sugli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il controllo sulla legalità degli atti amministrativi dell'ente territoriale.

La riconducibilità delle condotte accertate alla fattispecie di reato ex art. 323 c.p.

Dai rilievi che precedono possono ricavarsi concreti elementi per ritenere la illegittimità amministrativa dei provvedimenti adottati dalla commissione casa.

Un organo cui, con il provvedimento istitutivo, venivano demandati esclusivamente compiti consultivi, ha continuato ad operare come organo decisionale, con la partecipazione esclusivamente di soggetti estranei alla organizzazione amministrativa dell'ente territoriale, anche dopo la entrata in vigore degli artt. 48 e 107 del D. Lgs 267/200 con la definitiva affermazione del principio istituzionale della separazione tra politica e amministrazione.

Il deficit di motivazione dei singoli provvedimenti qui presi in considerazione, è particolarmente evidente per le assegnazioni di alloggi ERP fuori graduatorie per situazioni di emergenza abitativa trattati dalla commissione prescindendo da segnalazioni dei competenti servizi comunali (la cosiddetta "riserva") In taluni casi, invero, non è chiaro quali siano stati i criteri adottati, e secondo quali modalità siano state istruite le pratiche.

Del pari sorprendente è il mutamento di attribuzione della competenza a emanare il provvedimento di assegnazione, con la sostituzione dell'assessore alle politiche abitative con il dirigente amministrativo del settore casa : iniziativa che appare



conseguenza di perplessità sorte in seno all'amministrazione circa la regolarità del procedimento.

La verifica dei profili di illegittimità dei provvedimenti di cui si discute non esaurisce ovviamente il merito della fondatezza dell'accusa.

Se è vera infatti la decisività di un eventuale diverso esito dell'indagine sulla legittimità di quei provvedimenti amministrativi, le diverse conclusioni cui si è addivenuti, impongono talune puntualizzazioni in merito agli elementi oggettivi del reato per cui si procede.

Per la concreta configurabilità del reato ex art. 323 c.p., l'accertamento della violazione di leggi o regolamenti nell'assunzione del provvedimento amministrativo, deve infatti necessariamente concorrere con la "ingiustizia" del vantaggio patrimoniale alla cui attribuzione il provvedimento amministrativo è finalizzato.

Principio di diritto che trova chiara enunciazione in numerosi arresti della Suprema Corte: *"Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art.323 cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta. (Nella fattispecie, relativa all'attività di ricerca svolta da un medico per conto di una società privata attraverso l'uso delle strutture ospedaliere ma senza la previa autorizzazione dell'azienda sanitaria, la Corte ha ritenuto che il comportamento illegittimo del medico, in quanto posto in essere in contrasto con la norma regolamentare, abbia prodotto un ingiusto vantaggio, ma solo nei limiti della percentuale del compenso che il soggetto avrebbe dovuto versare all'ente ospedaliero).*

Sez. 6, **Sentenza n. 35381 del 27/06/2006 Cc. (dep. 23/10/2006) Rv. 234832**

Elemento costitutivo oggettivo che evidentemente deve trovare un preciso riflesso nell'elemento morale del reato come anche in questo caso chiarito in numerose pronunce della Corte di legittimità: *"Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., non è sufficiente ne' il dolo eventuale - e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento - ne' quello diretto - e cioè la rappresentazione dell'evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito -, ma è richiesto il dolo intenzionale, e cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito. Ne consegue che se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell'agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante*



*favoritismo o danno per il privato, non è configurabile il dolo intenzionale e pertanto il reato non sussiste. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di alcuni componenti di una giunta municipale che avevano approvato una delibera di sospensione di erogazioni in danaro a una fondazione gestita dal Comune dopo l'intervenuto pignoramento della relativa somma ad istanza dell'unico dipendente di essa per crediti di lavoro, al fine di evitare un appesantimento della posizione debitoria della fondazione e così un danno ulteriore alla posizione del creditore pignorante). Sez. 6, **Sentenza n. 21091 del 24/02/2004** Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 228811*

Per la verifica di tale necessaria connotazione oggettiva della condotta, come prima ricordato, è stato quindi demandato alla Guardia di Finanza di scrutinare le condizioni soggettive, non solo patrimoniali e di reddito, di tutti i soggetti cui, nel periodo storico in esame, vennero assegnati alloggi ERP in deroga alle graduatorie definitive, in forza di provvedimenti della commissione casa.

Nell'allegato n. 5 alla informativa 12 dicembre 2006, sono analiticamente riportati i risultati di questa ampia indagine.

E' bene sottolineare, per una esatta lettura dei dati cui si fa riferimento quanto segue :

- correttamente, sono stati adottati, quali termine di raffronto, i requisiti previsti dal bando 11 novembre 2002 per la presentazione di richieste di assegnazioni di alloggi ERP;
- la disamina è stata orientata sia alla verifica delle condizioni di reddito e patrimoniali degli assegnatari degli alloggi, sia alla verifica del possesso delle altre condizioni soggettive necessarie per l'utile collocazione nelle graduatorie ERP, quali: la cittadinanza italiana o il possesso di regolare permesso di soggiorno; la residenza o l'attività lavorativa prevalente nel territorio di Bologna; l'assenza di precedenti assegnazione di alloggi ERP o di contributi pubblici;
- la verifica delle condizioni patrimoniali e di reddito dei soggetti cui vennero assegnati gli alloggi, è stata evasa non mediante la disamina delle autocertificazioni prodotte dagli interessati, bensì - con metodica assai più affidabile - mediante interrogazioni alle banche dati nella disponibilità della Guardia di Finanza. Ed è decisivo a tale riguardo segnalare che si tratta di banche date che consentono non soltanto la "lettura" della condizione patrimoniale di qualunque soggetto circa il possesso di beni immobili o mobili registrati, ma anche il possesso di qualsiasi forma di reddito da lavoro dipendente ovvero autonomo, purchè denunciato. Ne deriva che gli unici dati che possano sfuggire ad una indagine di questo tipo sono esclusivamente costituiti da redditi lavorativi conseguiti "in nero", senza cioè che siano mai stati dichiarati dai datori di lavoro all'amministrazione finanziaria.

Ebbene, da questa complessa indagine è emerso che, senza alcuna eccezione, tutti i soggetti destinatari di alloggi assegnati in deroga dalla commissione casa, si trovavano nelle condizioni soggettive previste dal bando 11 novembre 2002.



Alla stregua di tale esito investigativo, si ritiene dunque che non possa ravvisarsi, per nessuno dei casi in questione, il necessario requisito della "ingiustizia" del vantaggio patrimoniale conseguito in forza dell'illegittimo provvedimento di assegnazione di alloggi ERP. Né l'astratta possibilità che contemporaneamente vi fossero soggetti i quali, benché inseriti nelle graduatorie ERP in considerazione di deteriori condizioni economiche, non hanno visto accolte le loro richieste di assegnazioni di alloggi, può motivare diverse conclusioni.

Ribadito che non può essere qui espressa alcuna considerazione sul merito tecnico delle decisioni assunte dalla commissione, va comunque ricordato come i componenti, con il supporto di personale dell'ufficio casa del Comune di Bologna, erano chiamati, sostanzialmente, a deliberare su richieste comunque connotate da particolari situazioni d'urgenza.

In altri più espliciti termini, accertata la illegittimità nel senso prima esplicitato delle decisioni della commissione casa, potevano configurarsi fattispecie di reato solo nella ipotesi di assegnazione di alloggi in favore di soggetti possessori di redditi di ammontare superiore ai limiti previsti dal bando, ovvero che si trovassero in altre condizioni soggettive ostative, e sempre che tale realtà fosse stata conosciuta dai componenti la commissione, ovvero fosse da loro conoscibile con l'adozione della normale prassi istruttoria.

Da quanto fin qui detto, emerge, comunque la necessità - che appare doveroso segnalare - di una serie di complesse attività di verifica che gravano sull'amministrazione comunale.

I profili di dubbia legittimità dei provvedimenti della commissione casa (tali da potere eventualmente imporre la revoca in autotutela), si ritiene dovranno comportare una verifica delle attuali condizioni soggettive degli utilizzatori degli alloggi. Qualora, malgrado la temporaneità di quelle assegnazioni di alloggi, dovesse accertarsi che i soggetti interessati non hanno successivamente conseguito un diverso titolo amministrativo all'uso dell'alloggio, appare infatti ineludibile l'obbligo per l'amministrazione di verificare l'attuale possesso delle condizioni soggettive che possano legittimare la considerazione privilegiata nei confronti dei soggetti inseriti nelle graduatorie ERP e non ancora assegnatari di alloggi. Adempimento amministrativo, che evidentemente si porrà anche per tutte le ipotesi in cui l'assegnazione definitiva abbia fatto seguito al mero spirare del periodo di assegnazione temporanea in deroga alle graduatorie ERP, senza nuova disamina delle condizioni soggettive dei beneficiari.

Ritenuta pertanto l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE



che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.
Manda alla Segreteria per la notificazione a mezzo polizia giudiziaria (Sezione CC) della presente richiesta a :

- a **Amorosi Antonio**, nato in Ludwigsburg (Germania) il 10 gennaio 1970, residente in Bologna Via Tagliacozzi n. 3;
 - **Zanni Alberto**, nella qualità di legale rappresentante dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, corrente in Bologna Via Marconi n. 6/2;
- con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Bologna, 12 settembre 2007

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Francesco CALECA - Sost.)

Visto; 12 settembre 2007

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Enrico Di Nicola)

Depositato in Segreteria
Bologna 12 SET. 2007



IL CANCELLIERE
Dot. Laura Degli Esposti

CONFORME ALL'ORIGINALE
Bologna, li 12 SET. 2007
IL CANCELLIERE
Dot. LAURA DEGLI ESPOSTI



Procura della Repubblica Pro.